

Dipartimento di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in: SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Classe: L-24

Articolo 1
Definizioni e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in "Scienze e tecniche psicologiche", di seguito denominato "CdL", istituito presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, di seguito denominato "Dipartimento", dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Ateneo", in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento Didattico di Ateneo, con lo statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
2. Il presente Regolamento è corredata da una serie di *Allegati* di dettaglio applicativo che viene sottoposto a revisione annuale da parte delle strutture competenti.

Articolo 2
Struttura e gestione del Corso di studio

1. Il Presidente del Corso di Studio è un docente di ruolo eletto tra i docenti di ruolo che compongono il Consiglio e che afferiscono al Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato. L'elettorato attivo è rappresentato dai componenti il Consiglio di Corso di Studio. L'elettorato passivo è rappresentato dai docenti di ruolo che compongono il Consiglio di Corso di Studio e che afferiscono al Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato.
2. Le elezioni del Presidente sono indette dal Direttore del Dipartimento, con proprio decreto, nel quale, in conformità alle regole contenute nel regolamento di funzionamento dei corsi di studio del Dipartimento, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle candidature. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente ha facoltà di designare tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, responsabili di attività formative del corso di studio, un Presidente vicario, che lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
4. Il Presidente sovrintende e coordina tutte le attività del corso di studio; inoltre, esercita le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio di corso di studio, convoca e presiede il Consiglio e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 - b) promuove le attività del Consiglio di corso di studio e vigila sull'osservanza, nell'ambito delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) tiene i rapporti con gli organi accademici;

d) può adottare, in urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di corso di studio;
e) propone Commissioni di lavoro su specifiche materie di competenza del Consiglio di corso di studio.

5. Il Consiglio di corso di studio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo o, in presenza di specifici accordi, di altri Atenei, che siano responsabili di attività formative nell'ambito del corso stesso. I docenti responsabili di attività formative in più corsi di studio sono tenuti ad optare, annualmente, per la presenza nel Consiglio di uno soltanto di essi secondo le modalità stabilite dall' Art. 5 del Regolamento di funzionamento dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

6. Il Consiglio di corso di studio è composto anche da n. 1 rappresentante degli studenti, eletto fra gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni.

7. Il Consiglio di corso di studio è coadiuvato da una unità di personale tecnico-amministrativo e ha i seguenti compiti:

- a) esprime al Dipartimento pareri in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di Manifesto degli studi e di copertura delle attività formative per quanto di sua competenza;
- b) propone al Dipartimento nel quale è incardinato l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli e congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano;
- c) definisce le modalità di funzionamento e l'organizzazione didattica del corso di studio;
- d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;
- e) organizza i servizi di orientamento e tutorato per gli studenti del corso di studio, durante tutte le fasi della carriera (in ingresso, in itinere, in uscita e job-placement);
- f) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti del corso di studio;
- g) propone alle strutture di riferimento di Ateneo l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;
- h) formula al Dipartimento nel quale è incardinato proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente e sulle esigenze di copertura degli insegnamenti mediante contratti e supplenze esterni;
- i) partecipa e collabora con il dipartimento nelle procedure di autovalutazione per gli aspetti di propria competenza;
- j) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 3 **Obiettivi formativi specifici e sbocchi occupazionali**

1. Obiettivi formativi specifici

Gli obiettivi formativi specifici del corso di studio sono riportati nella rispettiva SCHEDA SUA in conformità con le delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studio, e dal Consiglio di Dipartimento.

2. Sbocchi occupazionali e professionali

Gli sbocchi occupazionali e professionali specifici del corso di studio sono riportati nella SCHEDA SUA, in conformità con le delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studio, e dal Consiglio di Dipartimento.

3. Profili professionali (codifiche ISTAT)

Gli sbocchi occupazionali e professionali specifici del corso di studio sono riportati nella SCHEDA SUA, in conformità con le delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studio, e dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 4 Programmazione e organizzazione della didattica

La didattica Programmata ed Erogata del Corso di Studio sono elaborate e approvate ogni anno dal Consiglio di Corso di Studi e quindi dal Consiglio di Dipartimento secondo scadenze prefissate a livello di Ateneo e sono conseguentemente caricate nel portale di Ateneo GOMP e sulla SCHEDA SUA, che riporta l'elenco delle attività formative, dei crediti, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché l'indicazione della tipologia delle forme didattiche e di verifica del profitto per ciascuna attività formativa, le propedeuticità in vigore per il corso di studio.

Articolo 5 Requisiti di ammissione al Corso di Studio

1. In ottemperanza alle norme generali per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio di cui all'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, l'iscrizione al CdL in Scienze e tecniche psicologiche, a numero programmato locale, è subordinata ad una prova di verifica d'accesso selettiva finalizzata all'individuazione del grado di preparazione culturale dello studente.

2. Come da ordinamento didattico, per l'accesso è prevista una verifica delle conoscenze volta a valutare il grado di preparazione individuale. Il possesso delle competenze iniziali è verificato da una prova di ingresso che consiste in un test che riguarderà le seguenti aree:

- Scienze umane e sociali;
- Lingua italiana e comprensione del testo;
- Abilità logico-matematiche;
- Scienze fisiche-chimico-biologiche;
- Storia e cultura generale;

Tali conoscenze sono oggetto di valutazione nella prova di ingresso propedeutica all'immatricolazione, che potrà essere costituita da prove o test scritti, colloquio orale.

3. Per l'accesso al CdL è richiesta la conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri è richiesto il livello b del Quadro di Riferimento Europeo delle lingue moderne del Consiglio d'Europa). Possono presentare domanda di ammissione (pre-iscrizione) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. Il concorso di ammissione è regolamentato da apposito bando, emesso per ciascun anno accademico, che specifica il dettaglio degli elementi valutati ai fini della costituzione della graduatoria, delle prove previste e delle date di svolgimento. Solo l'utile collocazione in graduatoria (dopo le prove concorsuali ed eventuali scorrimenti previsti dal bando) consentirà la regolarizzazione dell'iscrizione.
5. Il Consiglio di Dipartimento determina annualmente le date delle prove e le rende note mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del Dipartimento.
6. Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di recupero formativo consistenti nell'obbligo a frequentare attività didattiche specifiche erogate dall'Università e a superare la relativa prova di accertamento del profitto.
Il mancato superamento degli O.F.A. comporta l'impossibilità di iscrizione ad anni successivi al primo.
7. Per gli studenti di nazionalità non italiana, l'ammissione alla prova di verifica d'accesso è subordinata ad un accertamento del livello di competenza nella lingua italiana. Nel caso in cui il livello di competenza della lingua italiana risultasse inferiore al livello B2, lo studente è tenuto a frequentare i corsi di lingua italiana organizzati a livello di Ateneo per gli studenti stranieri e/o utilizzare la piattaforma informatica disponibile nella rete di Ateneo.

Articolo 6

Descrizione del percorso formativo, Piano degli studi, tipologie di iscrizione e stato di studente non a tempo pieno

1. La descrizione del percorso formativo, la presenza di curricoli, l'elenco delle attività formative programmate ed erogate, i docenti responsabili degli insegnamenti sono riportate nella SCHEMA SUA in maniera congrua rispetto alle delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studi e da quelle del Consiglio di Dipartimento.
2. Lo studente è tenuto alla presentazione del Piano delle Attività Formative (PAF) ed ha la possibilità di presentare il PAF nelle seguenti finestre temporali: 1° ottobre – 31 dicembre e 15 marzo – 30 aprile.

Sono tenuti alla presentazione del PAF nelle finestre temporali annualmente stabilite dal Dipartimento nel Calendario didattico gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

- si immatricolano per la prima volta al Corso di Laurea e/o chiedono il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
- intendono modificare il piano dell'attività formativa precedentemente presentato;
- si iscrivono a seguito di passaggio e/o trasferimento;
- hanno lo status di studente part-time;
- intendono esercitare l'opzione di passaggio dall'ordinamento didattico preesistente.

3. Lo studente può inserire nel PAF anche attività a scelta libera non presenti nell'offerta formativa del Corso di Laurea ma attivate presso altri Corsi di Studio del Dipartimento e dell'Ateneo o in altri Atenei italiani o stranieri sulla base di specifiche convenzioni o programmi di cooperazione internazionale, purché gli esami scelti siano coerenti con il suo percorso formativo, non costituiscano duplicazione di esami già sostenuti, e previa approvazione della coerenza da parte del Consiglio del Corso di Laurea. Le attività a scelta libera, che valgono come unico esame ai soli fini del conteggio del numero complessivo di esami, possono essere costituite da uno o più insegnamenti fino a un massimo di 18 CFU complessivi.

4. I PAF sono esaminati dall'apposita Commissione istituita dal Consiglio del Corso di Laurea entro un mese dalla fine della fine della finestra temporale di presentazione/modifica. In mancanza di delibera entro quel termine essi sono considerati approvati, purché siano stati redatti in conformità con le disposizioni legislative e i regolamentari vigenti.

5. In accordo con quanto previsto dall'articolo 11 comma 4-bis del Decreto Ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023 lo studente può richiedere di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione e comunque dopo che il piano di studi individuale sia stato approvato dalla Commissione istituita dal Corso di Laurea.

6. La durata normale del corso di studio è stabilità in tre anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede l'acquisizione, in media, di 60 crediti formativi per anno accademico. La durata del corso può essere estesa fino a 6 anni per lo studente impegnato a tempo parziale, per il quale si prevede l'acquisizione di 30 crediti formativi per anno accademico. Lo studente, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, può chiedere di essere immatricolato o iscritto con la qualifica di studente a tempo parziale. Lo studente a tempo parziale può sostenere gli esami previsti dal proprio piano di studi per 30 CFU per anno accademico.

7. La frequenza alle lezioni frontali, alle attività di laboratorio e alle altre forme di attività didattica impartite è vivamente consigliata. Eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dal Consiglio di Corso di Laurea, sentito il docente responsabile, che si fa carico dell'accertamento degli obblighi suddetti. Le attività di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) prevedono la frequenza obbligatoria e lo studente deve incaricarsi di sottoscrivere presso la Segreteria Didattica il piano delle attività svolte assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.

8. In accordo con quanto previsto dall'art. 12, commi 1-2 del Regolamento di Ateneo, non è consentita la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio appartenenti alla stessa classe di Laurea o che prevedono la frequenza obbligatoria degli insegnamenti. Tale disposizione non si applica ai Corsi di Studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

All'atto di iscrizione gli studenti sono tenuti a dichiarare l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione a due corsi di studio che rispondano alle fattispecie di cui sopra.

Articolo 7

Tipologia delle forme didattiche e metodi di accertamento

1. Le attività didattico-formativa previste dal corso di studio sono suddivise in:
 - a) corsi di insegnamento (lezioni frontali);
 - b) conoscenze linguistiche e informatiche;
 - c) Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)
 - d) altre attività formative (esercitazioni, stages, partecipazione seminari e attività di ricerca laboratoriale);
 - e) prova finale
2. Ciascuna attività didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa.
3. Le tipologie delle forme di verifica del profitto delle attività formative prevedono esami e giudizi di idoneità. La verifica del profitto delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e di quelle caratterizzanti la classe (art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative autonomamente scelte dallo studente e delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi (art.10, comma 5, lettere a) e b) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) è svolta mediante esame in forma scritta e/o orale. Ai fini del superamento dell'esame è necessario perseguire un punteggio minimo di 18 punti. In aggiunta al punteggio massimo di 30 punti è possibile attribuire la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei relativi crediti.
4. La verifica del profitto delle attività formative riguardanti la prova finale per il conseguimento del titolo di studio (art. 10, comma 5, lettera c) del D.M. 270/2004), le abilità informatiche e telematiche e i tirocini di orientamento (art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004 è svolta con modalità diversa dall'esame, con attribuzione dei relativi crediti subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità.
5. Ai fini della validità delle verifiche di profitto lo studente deve: essere regolarmente iscritto all'anno di corso in cui l'esame è previsto; deve essere in regola con il versamento della prima rata

delle tasse e dei contributi; deve avere osservato le propedeuticità previste; essere regolarmente prenotato in GOMP. Gli esami sostenuti in difformità da quanto stabilito nel presente comma saranno annullati con Decreto del Rettore.

6. La valutazione del profitto dello studente è affidata al docente responsabile dell'attività formativa, il quale accerta l'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.

7. Le date di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono rese pubbliche con congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo e nel sistema di gestione carriere GOMP, attraverso il quale gli studenti effettuano la prenotazione alle medesime.

8. Previa prenotazione, gli studenti possono sostenere l'esame di profitto relativo ad un corso nell'appello fissato al termine dello stesso (appello ordinario) e in uno degli altri cinque appelli fissati dal Dipartimento, per un totale di sei appelli per anno accademico.

9. Gli studenti sono ammessi a sostenere le prove di verifica del profitto a condizione di aver superato le prove di verifica relative alle attività formative ad esse propedeutiche.

10. Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata mediante un esame, la valutazione finale è espressa in trentesimi da una commissione presieduta dal docente responsabile e nominata dal presidente della competente struttura didattica. La commissione deve essere formata dal docente responsabile dell'attività formativa e da un altro docente o ricercatore, ovvero da un cultore della materia.

10. La proposta di composizione della commissione formulata dal docente è ratificata da delibera del Consiglio di Dipartimento

11. La definizione del voto di merito finale è determinata tramite accertamenti del profitto effettuati nelle forme scritte e/o orali. Le prove d'esame, anche quando previste solo in forma scritta, devono essere verbalizzate in presenza di una Commissione regolarmente costituita. Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata con modalità diverse dall'esame, l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità.

Articolo 8

Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto. Essa è finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea.

2. L'elaborato finale — deve vertere sui contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea nelle tipologie a), b), e c).

3. L'elaborato finale, anche nel suo aspetto formale, è stilato dallo studente sotto la guida di un relatore titolare dell'attività formativa.

4. Nella stesura della prova finale il laureando deve mostrare capacità di analisi e di sintesi, saper applicare la metodologia del lavoro scientifico, e operare con sufficiente grado di autonomia nella organizzazione logica e argomentativa dei materiali. Il risultato deve avere carattere di originalità rispetto alle fonti primarie e secondarie usate nella stesura.

5. L'elaborato può essere redatto in italiano oppure, previo accordo con il relatore, può essere redatto in lingua inglese e contenere un sommario di circa cinque cartelle (\pm 1500 parole) in lingua italiana. La discussione dell'elaborato avviene in italiano davanti a una commissione costituita ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo.
6. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere inoltrata dallo studente al consiglio di corso di studio non prima di avere acquisito 120 crediti formativi attraverso il sistema GOMP. La richiesta di assegnazione dell'elaborato deve essere approvata dal docente relatore non meno di tre mesi prima della discussione dell'elaborato stesso.
7. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in centodici. In aggiunta al punteggio massimo di 110 può essere attribuita all'unanimità la lode.
8. Si perviene alla definizione del voto conclusivo secondo quanto previsto nell'art. 20, comma 2), lettera b), del Regolamento Didattico di Ateneo. A tale definizione concorrono: l'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, i tempi e le modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni di merito relative alle attività formative precedenti e alla prova finale, fino a un massimo di 7/110 (con l'aggiunta di 2/110 riservati a studenti che abbiano svolto un periodo di studio o tirocinio all'estero con profitto, per un totale di 9/110).

Articolo 9

Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, abbreviazioni di corso, Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

1. Le pratiche di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, abbreviazione di corso, riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti sono trattate in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo articolo 11, comma 5. Le procedure di Trasferimento in ingresso, passaggio di corso, abbreviazione di corso e il conseguente riconoscimento di crediti formativi universitari precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al corso di studio sono subordinati al superamento delle prove concorsuali, ad un utile collocazione nella graduatoria, al regolare perfezionamento dell'iscrizione e sono deliberati dal Consiglio del corso di studio nel rispetto della normativa vigente e delle convenzioni e/o degli accordi internazionali, previa verifica della coerenza degli stessi con gli obiettivi formativi e professionali di quest'ultimo. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, permangano crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di laurea può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
2. I crediti formativi acquisiti hanno validità per 10 anni. Trascorso tale periodo, su richiestaTutti i crediti formativi acquisiti e relativi agli insegnamenti compresi nelle tipologie a), b) e c) dell'ordinamento – con l'esclusione di quelli compresi nella tipologia b) relativi all'apprendimento delle lingue straniere – hanno validità per 10 anni. Quelli compresi nella tipologia b) relativi all'apprendimento delle lingue straniere hanno validità per 6 anni. Le certificazioni linguistiche hanno validità per 2 anni. Trascorsi tali periodi, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Corso di Studi può deliberare l'eventuale non obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti, definendo nel

contempo gli argomenti e le modalità delle prove integrative che, eventualmente, lo studente dovrà sostenere.

3. È possibile il riconoscimento di attività formative universitarie non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del Corso di Laurea. In tal caso l'attività formativa può essere riconosciuta dal Consiglio del Corso di Laurea come attività A scelta libera da inserire nel curriculum dello studente.

4. Possono essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, i crediti relativi a conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia o di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero di crediti riconoscibili non può essere superiore a 12 (dodici) crediti e ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia (Nota 1063 del 29/04/2011), sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.

5. Nel caso in cui lo studente trasferito provenga da corsi di laurea triennali appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti formativi relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, le quote minime di cui sopra sono riconosciute solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento Ministeriale di cui all'art. 2 comma 148 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006 n.286.

6. In considerazione dell'ammontare dei crediti formativi riconoscibili il Consiglio del corso di Studio delibera l'abbreviazione del corso. In particolare l'iscrizione avverrà:

- al primo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi inferiore a 30;
- al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi compreso tra 30 e 90;
- al terzo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi superiore a 90.

Per la coorte di immatricolazione 2025-2026 l'iscrizione con abbreviazione potrà avvenire solamente al primo anno; per la coorte di immatricolazione 2026-2027 l'iscrizione potrà avvenire solamente al primo o al secondo anno.

7. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli che secondo il Piano delle Attività Formative sono conseguibili in anni di corso successivi a quello a cui è stato iscritto.

Articolo10 **Servizi agli Studenti**

Orientamento e Tutorato

Il Consiglio del corso di studio organizza attività di tutorato e orientamento finalizzate a prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria, in accordo e in collegamento con il Centro di servizio di Ateneo.

Il Consiglio del corso di studio propone la designazione dei tutor ai singoli studenti immatricolati. Possono essere responsabili di attività di tutorato tutti i professori e i ricercatori afferenti al corso di studio secondo modalità regolate dall'articolo 26, comma 6 del regolamento di Ateneo.

Le attività di orientamento sono organizzate annualmente dal Consiglio del corso di studio, in accordo con il Centro Universitario per l’Orientamento.

Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

Il corso di studio incentiva in massima misura gli studenti a partecipare alle attività di mobilità internazionale tramite i programmi Erasmus e le altre opportunità disponibili in conformità delle norme previste dall’articolo 30 del Regolamento d’Ateneo. Gli studenti possono candidarsi a partecipare alle attività di mobilità internazionale secondo le modalità previste dai bandi di Ateneo pubblicati sull’apposito sito.

Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Coerentemente con le indicazioni introdotte dal DM 16 Marzo 2007, e successivamente integrate dalla legge 08 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” e i successivi decreti interministeriali 567 del 20.06.2022 e 654 del 05.07.2022, 10 dei 30 CFU di attività di Tirocinio Pratico-Valutativo previsti per il conseguimento della abilitazione allo svolgimento della professione di psicologo devono essere svolti nella Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Il TPV consiste in attività pratiche all’apprendimento delle competenze per l’esercizio dell’attività professionale.

Secondo le Linee guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo per la Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche predisposte dal Tavolo Tecnico che riunisce la Conferenza della Psicologia Accademica (CPA), il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) e l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), le attività da svolgere nel TPV possono essere effettuate con laboratori, esercitazioni pratiche, simulazioni, discussioni e studio di casi, attività sul campo, osservazione di processi/contesti di interesse. Queste attività inoltre, possono svolgersi all’interno del Corso di Studio triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (lasciando la possibilità di svolgimento presso Enti esterni convenzionati a discrezione della sede universitaria).

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è comunque affidata a docenti e professionisti, che svolgono la funzione di tutor, e che devono essere a tal fine iscritti all’Ordine professionale degli Psicologi da almeno tre anni. Ad ogni CFU riservato al TPV in base all’ Art.2, c. 3 del Decreto Interministeriale 654/2022 corrispondono “almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento”.

Articolo 11

Procedure di autovalutazione e Assicurazione della Qualità

La politica di Assicurazione Qualità (AQ) del CdS risponde al Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, in coordinamento con il Presidio di Qualità (PQA) e il Dipartimento di afferenza del CdS tenuto conto delle indicazioni del Nucleo di Valutazione (NdV). Il sistema di assicurazione della

qualità mira a garantire il miglioramento continuo dell'offerta didattica di primo e secondo livello e dei servizi offerti agli studenti ad essa connessi.

Il Corso di Laurea attua forme di monitoraggio della qualità delle proprie attività nel quadro delle procedure di Assicurazione della Qualità previste dall'articolo 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Quanto alla valutazione della didattica il Corso di Laurea si avvale della somministrazione di questionari predisposti dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale. I suddetti questionari vengono somministrati secondo regole definite dal Nucleo Interno di Valutazione e deliberate dal Senato Accademico.

Al fine di monitorare l'efficacia delle attività formative, dei servizi e la congruità delle infrastrutture nel rispetto di quanto previsto dal sistema AVA 3, il Corso di Laurea si avvale di un Gruppo per l'Assicurazione della Qualità nominato dal Consiglio di Corso di Studi e di un Gruppo di Riesame, che fanno riferimento a quanto propone, indica e promuove il Presidio di Qualità di Ateneo.

Per valutare le procedure in atto riguardo la programmazione e la gestione delle attività didattiche Corso di Laurea fa inoltre riferimento al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studi funge da tramite tra il Consiglio di Corso di Studi, il Gruppo per l'Assicurazione della Qualità e il Gruppo di Riesame e ha inoltre, ha la responsabilità di:

- a) compilare la SUA-CdS;
- b) mantenere evidenza documentale nei verbali del CCS delle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità in uno specifico punto all'ordine del giorno delle sedute;
- c) rendere disponibili i verbali del CCS agli altri Organi di Ateneo (NdV, SA, PQA, CPDS, etc.), qualora ne facciano motivata richiesta;
- d) relazionare al CdD in merito alle "Attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità" svolte dal CCS;
- e) predisporre, con il supporto del Gruppo AQ, la documentazione richiesta in occasione della visita di accreditamento ministeriale o dell'audizione del CdS da parte del NdV o di un Organo di Governo dell'Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studi ha la responsabilità di:

- a) pianificare incontri di consultazione con le parti sociali;
- b) indirizzare il lavoro del Gruppo di Riesame;
- c) approvare la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico e trasmettere questi documenti al CdD;
- d) pianificare e portare avanti le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Rapporto di Riesame Ciclico, stabilendo tempi, modalità di esecuzione e responsabilità;
- e) pianificare azioni migliorative in risposta a situazioni di criticità emerse nella Scheda di Monitoraggio Annuale, stabilendo tempi, modalità di esecuzione e responsabilità;
- f) pianificare azioni migliorative in risposta alle indicazioni e ai suggerimenti forniti dal NdV, dalla CPDS, dal Gruppo AQ e dalle parti sociali, stabilendo tempi, modalità di esecuzione e responsabilità.

Il Gruppo AQ del Consiglio di Corso di Corso di Studi ha la responsabilità di:

- a) coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle politiche per l'assicurazione della qualità definite dal Consiglio di Corso di Studio e nella stesura della SUA-CdS;
- b) monitorare il perseguitamento degli obiettivi e lo stato di avanzamento delle attività definite dal Consiglio di Corso di Studio;
- c) monitorare le opinioni degli studenti, dei laureati e dei docenti attraverso l'analisi dei questionari e produce un documento di analisi dei risultati;
- d) monitorare il cruscotto degli indicatori fornito dall'ANVUR;
- e) supportare il Presidente nel predisporre la documentazione richiesta in occasione della visita di accreditamento periodico dell'ANVUR;
- f) analizzare la relazione annuale della CPDS e del NdV, vigilando affinché il CdS prenda in esame i suggerimenti e le raccomandazioni qui riportate.
- g) Il Responsabile del Gruppo AQ relaziona al CCS in merito alle attività e alle riunioni svolte, in modo da mantenerne evidenza documentale all'interno dei verbali del CCS nel punto all'ordine del giorno dedicato alle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità.

Il Gruppo di Riesame del Consiglio di Corso di Studi redige la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico. Il Responsabile del Gruppo di Riesame relaziona al CCS in merito alle attività e alle riunioni svolte, in modo da mantenerne evidenza documentale all'interno dei verbali del CCS nel punto all'ordine del giorno dedicato alle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità.

Articolo 12 **Forme di pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio del Corso di studio, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 sulla definizione dei requisiti dei Corsi di studio afferenti alle classi ridefinite con i DD. MM. 16 marzo 2007, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza, rende disponibili le informazioni riguardanti le caratteristiche del corso di studio e la programmazione e gestione delle relative attività didattiche, con pubblicazione sul sito web dello stesso corso di studio, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati.

Articolo 13 **Modifiche al regolamento e Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento è deliberato e modificato dal Consiglio del corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento ed è emanato dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico secondo quanto previsto dal DM 270, art. 12, commi 2-3. Il Consiglio del corso di studio assicura revisioni periodiche del presente regolamento didattico. Le modifiche di cui al precedente comma hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di emanazione.

